

1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Alle regioni e alle province autonome che entro il 30 giugno 2002 non abbiano attivato le procedure di cui all'articolo 86 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 o non abbiano emanato i regolamenti di cui all'articolo 87, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non abbiano posto in essere i relativi adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come integrate dall'articolo 4 della presente legge.

9-ter. Il comma 5 dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente: « Entro il 1o gennaio 2003 tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica ».

3. 87. Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2001, n.7, recante « Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

3. 106. Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con il prezzo inferiore a cinque euro.

3. 86. Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro.

3. 13. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3.

3. 107. Bressa

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. All'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

4. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali è concesso dal Ministero delle attività produttive un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2002.

5. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

6. Per le procedure di attuazione del credito d'imposta si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 108, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Il Ministero delle attività produttive, con propria circolare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attuazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

3. 88. Nicola Rossi, Grandi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 3, dopo le parole: in commercio di medicinali *aggiungere le seguenti:* che espongano in bilancio nella media degli ultimi tre anni investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica inferiori al 5 per cento del fatturato complessivo.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: imprese farmaceutiche *aggiungere le seguenti:* che espongano in bilancio nella media degli ultimi tre anni investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica inferiori al 5 per cento del fatturato complessivo.

3. 89. Nicola Rossi, Grandi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Boemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Battaglia, Labate, Petrella, Bellini.

Al comma 3 sopprimere le parole: in Italia o;

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al precedente comma;
conseguentemente al comma 6, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 108. Parodi, Minoli Rota, Massidda, Di Virgilio, Degennaro.

Al comma 3, sopprimere le parole: in Italia o.

***3. 6.** Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere le parole: in Italia o.

***3. 65.** Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini, Petrella, Battaglia.

Al comma 3 dopo le parole: riunioni *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dei corsi di formazione ed aggiornamento,.

3. 90. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 3 sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

3. 79. Petrella, Bellini, Labate, Battaglia.

Al comma 3 sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

3. 91. Galeazzi, Grandi, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non concorrono al raggiungimento della predetta percentuale gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.

3. 109. Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Sopprimere il comma 4.

3. 110. Carbonella.

Al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

Conseguentemente, al comma 6, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 7. Stradiotto.

Al comma 4, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 3.

3. 66. Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Al comma 4, sostituire le parole: per l'esercizio 2002 con le seguenti: dal 1° gennaio 2003;

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: dal 1° gennaio 2003 con le seguenti: dal 1° gennaio 2004.

3. 111. Minoli Rota, Parodi, Massidda, Di Virgilio.

Al comma 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

3. 72. Galeazzi, Grandi, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica alle spese finalizzate all'organizzazione, coordinamento, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 73. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Labate, Battaglia, Bellini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica alle spese finalizzate all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite di spesa non si applica per l'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di

formazione medica continua, sotto l'egida di Facoltà di medicina, di società scientifiche o di cattedre di insegnamento universitario.

3. 92. Petrella, Battaglia, Labate, Bellini.

Sopprimere il comma 5.

3. 112. Camo.

Al comma 5 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 15 per cento.

3. 74. Galeazzi, Grandi, Bellini.

Sopprimere il comma 6.

3. 113. Delbono.

Al comma 6 dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: di cui al precedente comma 3.

3. 77. Petrella, Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Sopprimere il comma 7.

3. 114. Giacchetti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in deroga ai commi precedenti.

3. 68. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Petrella, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, sotto l'egida di società scientifiche, facoltà di medicina, ASL territoriali ed ospedaliere, cattedre di insegnamento

universitario, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

3. 75. Petrella, Battaglia, Labate, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 9. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli finalizzati all'organizzazione, coordinamento, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua, come prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 69. Galeazzi, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e quelli che si svolgono nel territorio nazionale.

3. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte cor-

rente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 relativi al medesimo Ministero.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 100. Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

3. 11. Stradiotto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le norme di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano in relazione ai congressi, convegni, eventi e riunioni organizzati da facoltà di medicina, da cattedre di insegnamento o da società scientifiche che operano in contesti connessi alla sanità.

3. 94. Petrella, Labate, Battaglia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le norme di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano in relazione ai congressi, convegni e riunioni organizzati direttamente da società scientifiche che operano in contesti connessi alla sanità o che abbiano almeno 20 punti E.C.M.

3. 115. Minoli Rota, Parodi, Massidda, Di Virgilio.

Sopprimere il comma 8.

3. 116. Iannuzzi.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Alla copertura brevettuale complementare si applica il regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992.

3. 70. Santagata, Pinza, Stradiotto, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Labate, Battaglia.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: trovano attuazione *aggiungere le seguenti:* per i prodotti che già non godano di una copertura brevettuale.

3. 71. Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Buemi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Bellini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: ad un anno nel 2002 *fino a:* 2003 *con le seguenti* a sei mesi per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2004.

3. 1. Leo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: pari ad un anno nel 2002 e a due anni *con le seguenti:* pari a sei mesi; *Consequentemente sostituire la parola:* 2003 *con la seguente:* 2004.

3. 61. Crosetto.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: ad un anno nel 2002 *fino a:* 2003 *con le seguenti:* ad un anno dal 2003

3. 14. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: e ad un anno per ogni anno *con le seguenti:* e a sei mesi per ogni anno.

3. 54. Ercole.

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: complementare *aggiungere la seguente:* nazionale.

3. 2. Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2010, è consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1991, n. 349, di chiedere al Ministro delle attività produttive di attivare, con i titolari dei certificati suddetti, una procedura per l'eventuale rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Tali licenze, in caso di accordo tra le parti, sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.

***3. 3.** Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via del tutto eccezionale e fino ai 31 dicembre 2010, è consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349,

nonché all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1991, n. 349, di chiedere al Ministro delle attività produttive di attivare, con i titolari dei certificati suddetti, una procedura per l'eventuale rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-ter. Tali licenze, in caso di accordo tra le parti, sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione.

8-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.

*3. 60. Crosetto.

Sopprimere i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

3. 58. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8-bis.

3. 117. Merlo.

Sopprimere il comma 8-ter.

3. 118. Ciani.

Sopprimere il comma 8-quater.

3. 119. Vernetti.

Sopprimere il comma 9.

3. 120. Tuccillo.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di pubblicità aggiungere le seguenti: , dopo l'indicazione del marchio.

* 3. 121. Giuseppe Drago, Degennaro, Liotta, Montecuolo.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di pubblicità aggiungere le seguenti: dopo l'indicazione del marchio.

* 3. 64. Crosetto.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: La denominazione fino a: nome chimico.

3. 122. Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: La denominazione commerciale deve essere stampata nel rispetto della direttiva europea per il codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso umano n. 2001/83/EC/ al titolo V.

3. 51. Fioroni, Burtone, Bindi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: al di sotto fino a: per cento di con le seguenti: al di sopra della sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a.

3. 123. Giuseppe Drago, Liotta, Montecuolo, Degennaro.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al di sotto con le seguenti: al di sopra.

*3. 50. Fioroni, Burtone, Bindi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al di sotto con le seguenti: al di sopra.

*3. 63. Crosetto.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: in corpo non superiore all'80 per cento di quello *con le seguenti:* in corpo uguale a quello.

- 3. 124.** Minoli Rota, Di Virgilio, Massidda, Parodi, Crosetto.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 1° gennaio 2003 le aziende farmaceutiche procedono alla produzione della « confezione ottimale » dei farmaci per posologia ed indicazione terapeutica previo parere della Commissione unica del farmaco, che si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni più rappresentative dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti e dei medici ospedalieri.

- 3. 125.** Labate, Battaglia, Petrella, Bellini.

Sopprimere i commi 9-bis e 9-ter.

- 3. 59.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 9-bis.

- 3. 126.** Ruta.

Sostituire il comma 9-bis con il seguente: Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina su base semestrale il tetto massimo di spesa per i prodotti rimborsati, entro il quale la Commissione unica del farmaco opererà le scelte sulle registrazioni di nuovi farmaci e sui prezzi di rimborso, tenendo conto dei dati di monitoraggio.

- 3. 127.** Minoli Rota, Di Virgilio, Parodi, Massidda.

Sopprimere il comma 9-ter.

- 3. 53.** Fioroni, Burtoni, Bindi, Rusconi.

Al comma 9-ter, primo periodo, dopo le parole: con effetto dal 1° giugno 2002 *aggiungere le seguenti:* e comunque fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 539 del 1992.

- 3. 52.** Fioroni, Burtone, Bindi.

ART. 4-bis.

(Finanziamento della spesa sanitaria).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: come segue *fino alla fine del comma con le seguenti:* con oneri a carico del bilancio dello Stato.

- 4-bis. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- 4-bis. 3.** Ercole, Francesca Martini, Cè.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In conformità all'accordo di cui al comma 1, per la definitiva copertura del disavanzo complessivo dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo relativo agli esercizi 1999, 2000 e 2001, come accertato al termine dell'esercizio 2001, lo Stato attribuisce alla Regione siciliana nell'anno 2002 la somma di euro 346.398.865.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. 1. Giudice.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: la liquidazione del saldo fino alla fine della lettera.

4-bis. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, sopprimere le lettere b) e c).

4-bis. 5. Ercole, Francesca Martini, Cè.

Sopprimere il comma 10.

4-bis. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: designati dal Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e dal Ministro della salute

4-bis.7. Ercole, Francesca Martini, Cè.

ART. 5.

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: giudiziarie dell'Unione europea,

5. 13. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è sospeso con le seguenti: è abrogato.

5. 14. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospeso con la seguente: abrogato.

5. 15. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nella misura in cui fino alla fine del periodo.

5. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: Resta fermo fino alla fine del comma

***5. 17.** Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: Resta fermo fino alla fine del comma.

***5. 10.** Pinza.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: La disposizione fino alla fine del comma.

5. 18. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo

5. 20. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

SUBEMENDAMENTI

AGLI IDENTICI EMENDAMENTI 5.8 E 5.9.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 8. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole da: debbono comunque fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere destinate nella misura minima del 20 per cento alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza

pubblica di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 8. 2. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole da: 35 per cento fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: 5 per cento da destinare alla realizzazione del settore protezione e qualità ambientale di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 8. 3. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Agli identici emendamenti 5.8 e 5.9, secondo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 5. 8. 4. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO TUCCILLO 5.9.

Sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 9. 1. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al secondo periodo, sostituire dalle parole: debbono comunque fino alla fine, con le seguenti: possono essere destinate nella misura minima del 20 per cento alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica di cui all'articolo 11, comma 1, primo capoverso, n. 2) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 9. 2. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al secondo periodo sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 5. 9. 3. Cè, Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: fanno riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: fa riferimento l'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento. La nozione di prevalenza cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale pari al 35 per cento per le regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

***5. 8.** Paolo Russo, Stagno d'Alcontres, Blasi, Giudice, Licastro Scardino, Bertucci, Pinto, Landolfi, Lazzari.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: fanno riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: fa riferimento l'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende riferito ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento. La nozione di prevalenza cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che le risorse investite nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del medesimo decreto legislativo debbono comunque essere destinate nella misura minima del 35 per cento alle regioni di cui

all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni:

***5. 9.** Tuccillo, Boccia, Adduce, Di Gioia, Cennamo, Russo Spena, Cardinale.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 5.11.

All'emendamento 5.11, aggiungere, in fine, le parole: degli enti locali.

0. 5. 11. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: riferita ad una misura fino alla fine del comma con le seguenti: nel senso di adeguata rappresentanza.

5. 11. Pinza.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 40 per cento.

5. 12. Pinza.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

***5. 21.** Reduzzi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

***5. 22.** Benvenuto, Nicola Rossi, Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 60 per cento.

5. 23. Degennaro.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 65 per cento.

5. 24. Benvenuto, Nicola Rossi, Ventura, Agostini, Grandi, Bellini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del 75 per cento con le seguenti: del 66 per cento. La medesima percentuale massima del 66 per cento si applica alla quota dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni di origine associativa, diversi da quelli designati dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

5. 25. Tabacci.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in misura non inferiore al 70 per cento.

5. 2. Crosetto, Giudice, Verro, Scherini, Mauro, Viale, Galvagno, Lenna, Fallica, Carlucci, Blasi, Zorzato, Savo, Giocchino Alfano, Lavagnini, Saro, Iorio, Zanetta, Tarantino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 27.

All'emendamento 5. 27, sostituire la parola: significativa con le seguenti: non superiore al 3 per cento.

0. 5. 27. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 27, sostituire la parola: significativa con le seguenti: non superiore al 5 per cento.

0. 5. 27. 2. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 27., sostituire le parole da: a favore fino a: Mezzogiorno con le seguenti: alla realizzazione del settore sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 27. 3. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di cui al citato articolo 2, comma 2, la prevalenza deve essere riferita ad una misura tale da assicurare che, in ogni caso, una quota significativa delle risorse deve essere destinata a favore delle aree meno sviluppate del Paese, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree di cui all'ultimo periodo del comma precedente, sulla base di indicatori statistici relativi al livello del reddito pro-capite e di disoccupazione, e la misura minima delle risorse da destinare alle medesime aree che, comunque, non deve essere inferiore al 25 per cento.

5. 27. Antonio Pepe.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 26.

All'emendamento 5. 26, sostituire le parole: deve essere destinata con le seguenti: può essere destinata, a discrezione degli organi di direzione delle fondazioni.

0. 5. 26. 1. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 26, sostituire le parole da: a favore fino a: Mezzogiorno con le seguenti: alla realizzazione del settore prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso, numero 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

0. 5. 26. 2. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 26, sopprimere le parole: , con particolare riferimento al Mezzogiorno.

0. 5. 26. 3. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

All'emendamento 5. 26, sostituire le parole: particolare riferimento al Mezzogiorno con le seguenti: equa distribuzione su tutto il territorio nazionale.

0. 5. 26. 4. Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo, Ercole.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di cui al citato articolo 2, comma 2, la prevalenza deve essere riferita ad una misura tale da assicurare che, in ogni caso, una quota significativa delle risorse deve essere destinata a favore delle aree meno sviluppate del Paese, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree di cui all'ultimo periodo del comma precedente, sulla base di indicatori statistici relativi al livello del reddito pro-

capite e di disoccupazione, e la misura minima delle risorse da destinare alle medesime aree.

5. 26. Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis* Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

***5. 29.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis* Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

***5. 35.** Crosetto, Lupi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis*. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

****5. 28.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- *bis*. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è soppresso.

****5. 36.** Crosetto, Lupi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo

presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 30.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 37.** Crosetto, Lupi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:« 1-*quater*. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 200 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 7. Crosetto, Pagliarini, Giudice, Zorzato, Verro, Fallica, Lenna, Saro, Scherini, Mauro, Viale, Galvagno, Carlucci, Blasi, Tarantino, Gioacchino Alfano, Iannuccilli, Savo, Lavagnini, Iorio, Romoli, Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 150 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 4. Crosetto, Pagliarini, Carlucci, Giudice, Zorzato, Verro, Fallica, Saro, Lenna, Scherini, Viale, Galvagno, Mauro, Tarantino, Blasi, Gioacchino Alfano, Iannuccilli, Savo, Lavagnini, Iorio, Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 100 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 6. Crosetto, Pagliarini, Carlucci, Giudice, Verro, Fallica, Saro, Lenna, Romoli, Scherini, Viale, Tarantino, Mauro, Blasi, Zorzato, Gioacchino Alfano, Iannuccilli, Savo, Lavagnini, Iorio, Zanetta, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 50 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 1. Crosetto, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Mauro, Carlucci, Tarantino, Giudice, Blasi, Verro, Zorzato, Parolo, Fallica, Saro, Gioacchino Alfano, Lenna, Iannuccilli, Iorio, Savo, Scherini, Lavagnini, Romoli, Jannone, Viale, Zanetta, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni che operano prevalentemente all'interno di una singola provincia e con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 100 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 5. Crosetto, Pagliarini, Tarantino, Carlucci, Mauro, Giudice, Blasi, Fallica, Verro, Zorzato, Zanetta, Lenna, Gioacchino Alfano, Saro, Iannuccilli, Iorio, Savo, Lavagnini, Scherini, Viale, Romoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni che operano prevalentemente all'interno di una singola provincia e con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore ai 50 milioni di euro. Tali enti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria, mantengono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

5. 3. Crosetto, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Tarantino, Mauro, Carlucci, Zannetta, Giudice, Blasi, Verro, Lenna, Zorzato, Parolo, Fallica, Iannuccilli, Galvagno, Saro, Gioacchino Alfano, Iorio, Savo, Romoli, Scherini, Lavagnini, Viale, Jannone.

ART. 6.

(Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative).

Sopprimerlo.

***6. 13.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6. 3.** Grandi, Olivieri, Bellini, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Ruggeri.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , se l'attribuzione ai soci avviene entro 5 anni.

****6. 14.** Grandi, Olivieri, Bellini, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini.

Sopprimere il comma 4.

6. 5. Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Ruggeri.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ;resta comunque esente la quota di reddito di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601.

5. 6. Olivieri, Bellini, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

6. 7. Olivieri, Bellini, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle cooperative edilizie di abitazione per il godimento e la locazione.

6. 8. Stradiotto, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa o di abitazione per la locazione.

6. 9. Lupi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

6. 15. Giuseppe Drago, Degennaro, Liotta, Montecuolo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché ai consorzi agrari, ai sensi dell'esclusione operata dall'articolo 5, comma 3, della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

- 6. 16.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 448 del 2001 la cui imposta sostitutiva è prevista per le stesse ridotta del 50 per cento.

- 6. 1.** Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle medesime condizioni stabilite dai commi 3 e 6 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I relativi maggiori ammortamenti rilevano ai soli fini civilistici.

- 6. 2.** Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Sostituire la rubrica con la seguente: Modifica del regime tributario delle società cooperative.

- 6. 11.** Olivieri, Grandi, Bellini, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura.

Sostituire la rubrica con la seguente: Regime tributario delle società cooperative.

- 6. 10.** Grandi, Pinza, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Mantini, Bellini.

Alla rubrica, sopprimere le parole: Progressivo adeguamento ai principi comunitari del.

- 6. 12.** Grandi, Olivieri, Bellini, Benvenuto, Ruggeri.

ART. 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.).

Sopprimerlo.

- *7. 1.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimerlo.

- *7. 2.** Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Pennacchi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci.

Sopprimerlo.

- *7. 50.** Giordano, Russo Spina, Vendola, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

- *7. 173.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed alienazione.

- 7. 47.** Grandi, Benvenuto, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio aggiungere le seguenti: disponibile e indisponibile.

7. 134. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei beni di valore artistico e storico,

7. 51. Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: nonché per la valorizzazione e gestione del demanio dello Stato.

7. 114. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici e nell'osservanza delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

7. 103. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: alienazione del patrimonio dello Stato aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

7. 100. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

***7. 52.** Giordano, Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: interamente pubblica.

***7. 80.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Agostini, Bellini.

Sopprimere il comma 3.

7. 174. Realacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Governo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Ministero con la seguente: Governo

al comma 4, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Governo.

al comma 5 sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica;

al comma 10-bis, capoverso 4, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo

7. 153. Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Bellini, Mantini.